



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)
Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento e Moda) – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

ISTITUTO TECNICO -"G.C. FALCO"- CAPUA
Prot. 0016016 del 14/10/2024
V (Uscita)

Ai Sigg. Docenti
Al D.S.G.A
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie
Al sito Web
Al R.E.

OGGETTO: Abolizione dell’obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dello studente dopo malattia - Legge Regionale 25 luglio 2024, n.13

Si comunica alle famiglie degli studenti ed al personale che sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 53 del 25 luglio è stata pubblicata la legge regionale n.13 del 25.07.24 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518.

La legge suddetta cita testualmente all’art.9 comma 1: *“Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente.”.*

L’abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle di secondo grado, pertanto, anche le assenze per malattia potranno essere giustificate dai genitori tramite il registro elettronico.

Resta inteso che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo scolastico e/o ai fini della validità dell’anno scolastico (si ricorda il tetto massimo di assenze pari al 25% del monte ore personalizzato), **la scuola, in caso di malattia necessita di una idonea documentazione, che può consistere unicamente in una certificazione medica.**



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua *Settore Tecnologico*

Indirizzi ed Articolazioni:

Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)
Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento e Moda) – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

È giusto il caso di precisare, infatti, che attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l'altrui stato di salute. L'art. 49 del DPR 445/2000 prevede la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari.

Pertanto, le assenze dovute a motivi di salute, solo se debitamente documentate come sopra specificato, sono considerate assenze giustificate ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico e di eventuali deroghe al tetto massimo di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Angelina LANNA

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa